

OSSERVAZIONI ALL'ELABORATO A.2 – RELAZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEIO

ASSENZA DI RELAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'allora direttore dell'Ente Parco di Veio Arch. Roberto Sinibaldi si è permesso di chiedere a luglio del 2002 senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo di far sottoporre il redigendo Piano di Assetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in ottemperanza alla Direttiva 2001/42/CE emanata un anno prima, ma non ancora nemmeno recepita dall'Italia (che solo nel 2006 ha emanato il D.Lgs. 152, peraltro viziato di legittimità proprio riguardo al procedimento di VAS e per tali motivi poi modificato due anni dopo).

La Relazione Generale redatta a novembre del 2001 e poi consegnata nel 2003 non ne poteva quindi tener conto, come invece avrebbe già dovuto fare la Relazione Generale del Piano di Assetto adottato il 9 dicembre 2009.

Ma la Relazione Generale aggiornata al mese di gennaio del 2012 poteva ed anzi doveva tenerne conto: si propone quindi di integrare il testo della Relazione Generale con un apposito capitolo dedicato a relazionare su come è stato espletato il procedimento di VAS.

1.2 - INQUADRAMENTO DEL PARCO DI VEIO NEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

La Relazione Generale è stata redatta a novembre del 2001 e poi aggiornata a gennaio del 2012 in modo non completo, dal momento che in tale paragrafo riporta il numero delle aree protette che componevano allora il sistema, ma che oggi è composto degli stessi 16 parchi regionali, ma di 29 (o 30) riserve naturali (e non 5), di 17 monumenti naturali (e non 5) e da 5 aree umide (e non 4), oltre che dagli stessi 3 parchi nazionali ma da 10 riserve naturali statali (e non 8).

Se ne propone quindi la correzione.

1.3.3 – NORME DEL PTPR E CONFRONTO CON LE NTA DEL PdA

Alla pag. 20 della Relazione Generale, così come aggiornata al mese di gennaio del 2012, è testualmente riportato: <<***Gli elementi di conflitto fra i due Piani emergono nelle zone indicate come C di Protezione dove è prevista la realizzazione di interventi pubblici per la fruizione, valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale del parco tramite successive pianificazioni attuative (schede di intervento dei Parchi Territoriali, delle Porte del Parco, Multifunzionalità agricola) e nelle zone D di Promozione Economica e Sociale sottozona D3, tali elementi di contrasto rappresentano osservazioni al PTPR***>>.

Come risulta dalle premesse della delibera 32 del 9 dicembre 2009 di approvazione della adozione del Piano di Assetto (poi revocata dal Commissario Straordinario che ha approvato la adozione della "proposta" del Piano di Assetto in esame), è stata riconosciuta ed è stata approvata a maggioranza semplice di appena 3 voti la <<***necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR***>> che in base al dispositivo della stessa delibera sono poi da <<***trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo***>>, approvata e trasmessa molti mesi dopo a seguito della approvazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 24 del 28 giugno 2010.

In modo quanto meno paradossale, se non altro rispetto alle deroghe dalle prescrizioni dei Piani Paesistici e dal PTPR che sono state messe in atto, come lascia chiaramente intendere la stessa delibera di adozione, l'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio Arch. Salvatore Codispoti in qualità di Responsabile e coordinatore del Gruppo di Lavoro che ha redatto il Piano di Assetto adottato ha a più riprese dichiarato ai *mass media* che *<<non esiste nessun vizio formale come ho avuto più volte occasione di ribadire e tutto è stato fatto nel pieno rispetto dei Piani paesistici>>*: il Direttore ha asseverato la legittimità della delibera di adozione, ignorando del tutto tanto il vigente 3° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" secondo cui *<<per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>* quanto il successivo vigente 4° comma il quale stabilisce che *<<i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo>>*.

È stato altresì ignorato che con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo fondata la questione relativa al principio della *<<cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette>>*: con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dai Piani Paesaggistici) sul Piano di Assetto dei parchi, cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica ed ambientale.

L'allora Direttore Arch. Salvatore Codispoti ha anche ignorato del tutto che a quell'epoca era pienamente vigente il 6° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 che obbligava a recepire le prescrizioni dei PTP e del PTPR come "livelli minimi di tutela" inderogabili: il suddetto comma è stato poi inspiegabilmente abrogato del tutto con la legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012 con cui la Regione Lazio ha adeguato la delega ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente dell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica.

Dalla analisi puntuale delle sottozone D3, già operata all'epoca a nome e per conto della associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS), è emerso addirittura che tutte le 43 sottozone D3 previste dal Piano così come adottato risultano in difformità totale o parziale dai PTP n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal PTPR: le stesse difformità si riscontrano anche nella analisi puntuale delle 46 sottozone D5, parimenti operata dalla associazione VAS.

Nelle premesse della deliberazione n. 5/2012 viene correttamente riconosciuto che *<<le modifiche al Decreto Legislativo n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), introdotte con i Decreti Legislativi nn. 157/2006 e 63/2008, hanno invertito il precedente rapporto di gerarchia normativa tra i vari strumenti pianificatori, derivante dalla Legge-quadro nazionale sulle aree protette n° 394/1991, stabilendo la sovraordinazione dei nuovi Piani Paesaggistici anche ai Piani delle aree naturali protette che, pertanto, devono essere adeguati e conformati ai primi>>*, ma viene subito dopo riportato in modo fortemente contraddittorio che *<<allo scopo di ottemperare al suddetto disposto normativo, l'Ente, con nota del 29 luglio 2008 prot. n.2901, ha comunicato alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica che **avrebbe proceduto ad una attività di comparazione e sovrapposizione tra la propria proposta di Piano ed il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ed avrebbe consegnato i relativi elaborati chiedendone la trattazione alla stregua di osservazioni al PTPR, unitamente ai necessari allegati cartografici indicanti le***

specifiche osservazioni al PTPR>> e che <<le osservazioni da presentare al Piano Territoriale Paesistico Regionale sulla base degli studi e delle elaborazioni eseguiti nella progettazione del Piano di Assetto, approvate con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 24 del 28 giugno 2010 sono state successivamente inviate agli uffici regionali competenti in data 1 luglio 2010 con prot. n.2433>>.

Per i motivi sopra esposti si propone di cancellare del tutto il passo suddetto dalla Relazione Generale.

4.1 – REGIMI DI TUTELA

Rispetto alla superficie dichiarata del territorio ricompreso all'interno della perimetrazione provvisoria, che viene dichiarata all'inizio della Relazione Generale e che sarebbe di 15.131 ettari, la superficie ricompresa all'interno della perimetrazione definitiva (ottenuta sommando gli ettari complessivi dichiarati per ognuna della 4 zone A, B, C e D alle pagg. 227-228) è di 16.112 ettari, maggiore quindi di 981 ettari.

Per un opportuno confronto con la Relazione Generale della proposta di Piano consegnata nel 2003 si ha la seguente situazione.

Regime di riserva integrale – Ammontava a 267 ettari nel 2003 (pari all'1,1% del territorio del parco): ammonta ora a 21,66 ettari (- 145,34 ettari, pari allo 0,13% del territorio del parco).

Regime di riserva generale - Ammontava a 1.436 ettari nel 2003 (pari all'9,6% del territorio del parco): ammonta ora a 5.778 ettari (+ 4.342 ettari, pari allo 35% del territorio del parco).

Regime di protezione - Ammontava a 6.255 ettari nel 2003 (pari al 41,7% del territorio del parco): ammonta ora a 7.683 ettari (+ 1.428 ettari, pari al 47,7% del territorio del parco).

Regime di promozione economica e sociale - Ammontava a 7.147,57 ettari nel 2003 (pari al 47,6% del territorio del parco): ammonta ora a 2.639 ettari (- 4.508,57 ettari, pari al 16% del territorio del parco).

Va fatto presente che la proposta di piano del 2003 non articolava in sottozone il regime di promozione economica e sociale che comprendeva il sistema del paesaggio dei pianori ed i centri storici di Isola Farnese e di Sacrofano: la individuazione puntuale delle 5 sottozone D ha evidentemente comportato la liberazione dei circa 4.500 ettari che sono stati destinati per un terzo a regime di protezione e per i rimanenti due terzi circa a regime di riserva generale.

In coordinamento con le osservazioni presentate distintamente all'elaborato A.3 relativo alle Norme Tecniche Attuative ed all'elaborato A.7 relativo alla Carta organizzazione territorio (in zone e sottozone), cui si rimanda, si chiede di adeguare il testo del paragrafo ai regimi di tutela così come proposti nelle osservazioni suddette.

4.2.1 – I PARCHI TERRITORIALI

Alla pag. 229 della Relazione Generale è riportato il seguente passo: <<*l parchi territoriali costituiscono, inoltre, un grande potenziale di aree per soddisfare in primo luogo gli standard territoriali di cui al Dm 1444/68 limitatamente ai parchi territoriali, ed in secondo luogo, se fosse necessario, gli standard urbanistici di cui allo stesso decreto nonché per la localizzazione di altre utilizzazioni compatibili con le finalità di un'area protetta, che concentrate potranno costituire un forte sistema destinato alla fruizione del parco e alla sua integrazione con le aree urbane.>>*

In termini applicativi, i parchi territoriali potrebbero essere "giustificati" solo se considerati ambiti gestionali entro il cui perimetro intervenire con progetti scaglionati nel tempo da inserire soprattutto nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.): sotto

questo aspetto non è assolutamente legittimo e comunque accettabile quanto sostenuto fra gli *“obiettivi specifici”* sempre allo stesso per ognuno dei 5 Parchi Territoriali e sopra riportato.

Per le stesse ragioni esposte separatamente nelle osservazioni alle schede di intercento, cui si rimanda, si propone di cancellare del tutto l'intero paragrafo 4.2.1 relativo ai Parchi Territoriali o, in subordine, di mantenerlo cancellando il suddetto passo.

Alle successive pagg. 230-231 della Relazione Generale è riportato il seguente passo: *«Complessivamente, è consentita nei parchi territoriali l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già esistenti), da applicarsi ad ogni singolo parco territoriale o porzione di parco compreso in un programma attuativo. Questo significa che, all'interno dei cinque parchi territoriali, si potranno realizzare in aggiunta all'esistente circa 110.000 mc per una superficie coperta complessiva di meno di due ettari, sui 5.454 ettari a parco territoriale. Le nuove volumetrie saranno ubicate preferenzialmente nelle zone D ricadenti all'interno dei singoli Parchi Territoriali ma poiché all'interno di alcuni di essi non è stato possibile perimetrare delle aree che potessero rientrare nella zona sopra citata l'edificazione di insediamenti di carattere pubblico e servizi potrà essere localizzata anche nelle zone C.»*

A maggior ragione non si ritiene legittimo né comunque accettabile quanto sostenuto fra le *“Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti”* sempre allo stesso modo per ognuno dei 5 Parchi Territoriali e di seguito riportato: *«Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto.»*

Riguardo al suddetto indice di fabbricabilità territoriale si mette in grande evidenza che la proposta di Piano consegnata nel 2003 prevedeva 10 mc ad ettaro che sono stati raddoppiati nel 2009 nel Piano adottato ed ora mantenuti tali e quali nella “proposta” di Piano del 2012.

Le Norme Tecniche Attuative hanno di fatto rinunciato alla loro valenza prescrittiva almeno per quanto concerne le schede relative ai 5 “Parchi Territoriali”: a tal ultimo riguardo va peraltro rilevato che la zona D non è meglio precisata e quindi la nuova edificazione è consentita non solo nelle sottozone D3 e D5 (comunque edificabili) ma anche nelle sottozone D1, D2 e D4 (non ulteriormente edificabili) che ricadono all'interno di qualunque “Parco Territoriale”.

Ne deriva altresì che ad esempio nell'area all'altezza dell'Olgiata ad est della Cassia ed a nord del pianoro dell'antica città di Veio, che il P.T.P. n. 15/7 destina a sottozona di tutela integrale TI/23, dove è vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari (art. 46, lettera b delle Norme), la “proposta” del Piano di Assetto consente invece la realizzazione di nuove costruzioni non solo nelle sottozone D3, ma anche nelle sottozone C1 e C2.

Riguardo alle sottozone C1 e C2 va rilevato che il punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 disciplina le zone C di protezione, dove *«sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c) della l. 457/1978»*, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

La legge vieta quindi non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche e soprattutto di nuova edificazione, che invece il Piano di Assetto così come adottato e presentato nella sua Relazione Generale consente dentro i “Parchi Territoriali”.

Per le stesse ragioni esposte separatamente nelle osservazioni alle schede di intervento, cui si rimanda, si propone di cancellare del tutto l'intero paragrafo 4.2.1 relativo ai Parchi Territoriali o, in subordine, di mantenerlo cancellando anche il suddetto secondo passo.

4.2.2 – CAPOLINEA METROPOLITANA C (FUTURA STAZIONE PARCO DI VEIO).

Alla pag. 233 della Relazione Generale è riportato il seguente passo: <<*Costituisce la modalità più consistente di accesso al Parco su ferro e di conseguenza una delle porte più rilevanti dell'intero Parco. Sarà necessario prevedere un percorso ciclopedonale di connessione della stazione con il parco territoriale di Veio e dell'Inviolatella, in particolare con la direttrice ciclopedonale del fosso della Crescenza, di collegamento fra l'Inviolatella (la porta di Vigna Clara, sopra descritta), e il pianoro di Veio.>>*

Si propone di cancellare tutti i riferimenti alla nuova linea metropolitana 'C', in quanto il relativo progetto – oltre ad essere preliminare e non definitivo, e quindi non affatto certo nel suo tracciato e soprattutto nelle sue fermate – è stato al momento del tutto accantonato anche per mancanza dei dovuti finanziamenti.

Prima che ad ogni modo fosse accantonato il progetto del prolungamento della linea "C" da piazzale Clodio fino a Grottarossa, in data 9 giugno 2008 alla suddetta fermata sono state presentate a nome dell'associazione VAS le osservazioni che si riportano di seguito.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA STAZIONE PARCO DI VEIO

Come già detto, la finalità primaria di una metropolitana dovrebbe essere quella di far alleggerire notevolmente il flusso del traffico privato sul suo tracciato, incrementando il maggior numero possibile del trasporto pubblico delle persone grazie anche allo scambio tra mezzi pubblici su gomma e su rotaia.

Per ottenere questo è necessario che le fermate della metropolitana siano localizzate in corrispondenza della massima concentrazione di residenze: per la nuova stazione denominata "Parco di Veio" non esiste nessuno dei suddetti presupposti, dal momento che risulta ubicata lontano dai centri abitati.

Il progetto preliminare giustifica la sua localizzazione con la dichiarata finalità di servire come utenza i residenti per lo più di via Cortina d'Ampezzo: viene inoltre impropriamente chiamata "Parco di Veio", perché intesa come "Porta del Parco", quando andrebbe caso mai denominata con il toponimo di "Inviolatella" o tutt'al più di "Cortina d'Ampezzo", se la si intende riferire all'omonimo quartiere per i cui abitanti è stata soprattutto concepita, benché nelle sue immediate vicinanze non abbia un edificato tale che consenta di farla raggiungere a piedi da una utenza più che discreta.

Ne deriva che per essere fruita dagli abitanti del limitrofo quartiere può essere raggiunta soltanto con i mezzi pubblici o con automezzi privati, entrambi i quali possono quindi benissimo fare un percorso di poco maggiore fino alla più vicina fermata verso la città, che sarebbe da attestare a Piazza dei Giuochi Delfici.

Il progetto preliminare invece, oltre a non avere considerato per niente quanto sopra evidenziato, non ha tenuto in nessun conto i diversi vincoli urbanistici, paesistici ed ambientali che vietano tassativamente la realizzazione dell'opera in quel luogo, né si è preoccupato del pesante indotto sul traffico che verrebbe a determinare il parcheggio di scambio di 600 posti auto, venendo a funzionare da polo attrattivo di flussi di mobilità privata da e per la nuova stazione "Parco di Veio". All'altezza della Stazione confluisce il traffico da e per Cortina d'Ampezzo, da e per Via Wilfredo Pareto, da e per Via Cassia Vecchia, per cui la situazione già oggi critica diventerebbe insostenibile per l'aggiunta di traffico privato attratto dal parcheggio, con problemi per l'ingresso e l'uscita dal parcheggio stesso e per l'ipotesi di saturazione del parcheggio stesso.

L'area interessata dalla stazione "Parco di Veio" ricade in località "Inviolatella" destinata dal P.R.G. del 1962 a zona di espansione E/1, poi trasformata in zona N (Parco pubblico) dalla cosiddetta

“Variante di Salvaguardia” adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 279 del 23/24 luglio 1991, confermata dal cosiddetto “Piano delle Certezze” adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 29 maggio 1997 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 856 del 10 settembre 2004. Ai sensi del 4° comma dell’art. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo P.R.G. di Roma approvato con Accordo di Copianificazione del 6 febbraio 2008 vi si applica, fino alla approvazione del Piano di Assetto del Parco di Veio, la disciplina del PRG previgente, vale a dire del “Piano delle Certezze” con la destinazione a zona N (Parco pubblico).

Il territorio interessato dalla nuova stazione è soggetto al vincolo paesistico della fascia di rispetto della sponda destra del Fosso dell’Acqua Traversa, dal vincolo paesistico del Parco di Veio ratificato con la delibera di Giunta n. 338/1989 e dal vincolo paesistico scattato con la istituzione del Parco di Veio entro cui ricade.

Sull’area insistono diverse costruzioni in evidente stato di abbandono, che opportunamente ristrutturare potrebbero benissimo essere destinate a laboratori didattici o a fattoria didattica o comunque ad usi sicuramente più compatibili con le finalità del parco di Veio: il progetto preliminare ne prevede invece la totale demolizione per realizzare al loro posto una devastante nuova stazione a cielo aperto, costituita da un fabbricato fuori terra di 1.000 mq., con una sottostazione elettrica ed un parcheggio di 600 posti, previsto dapprima a raso e poi multipiano su due livelli, con rampa di accesso da via Vilfredo Pareto.

Ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato XXI al D.Lgs. n. 163/2006, come già detto, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve essere disposto contestualmente al progetto preliminare e per i progetti soggetti a V.I.A. deve uniformarsi alle disposizioni del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” emanato con D.Lgs. n. 42/2004: la relazione di compatibilità ambientale deve analizzare e determinare le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute.

Lo Studio allegato al progetto preliminare non si uniforma affatto alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 42/2004.

Il PTP n. 15/7 “Veio-Cesano” destina l’area su cui il progetto preliminare prevede la costruzione della stazione “Parco di Veio” a zona di tutela orientata, sottozona TOB/25, il cui perimetro è descritto all’art. 55 delle norme.

Ai sensi dell’art. 54 delle Norme, relativo agli indirizzi della tutela, <<*nelle sottozone di tutela orientata con la sigla TOB la tutela è orientata alla riqualificazione di sistemi, di tipo idromorfologico-vegetazionali, ovvero delle valli modellate dai corsi d’acqua*>>: per le sub-unità di fondovalle <<*gli indirizzi di tutela sono tali da salvaguardare la nudità del fondovalle, ad eccezione delle alberature stradali, riqualificare il corso d’acqua e ricostruire un ecosistema che contempli anche la salvaguardia dei valori paesaggistici contenuti in una buona e corretta vegetazione golenale*>>.

Ai sensi del punto b10 dell’art. 57, relativo alle prescrizioni particolari, per la sottozona TOB/25 è fatto obbligo di bonificare l’area posta alla destra del Fosso dell’Acqua Traversa e non certo di stravolgerla: come si può ben vedere le prescrizioni del PTP n. 15/7 non consentono la realizzazione in quel luogo quanto meno di un fabbricato fuori terra di 1.000 mq..

Anche il PTPR recentemente adottato dalla Giunta Regionale del Lazio non consente la piena realizzazione di un’opera del genere, perché destina l’area ad ambito di paesaggio naturale, per il quale il punto 7.2.2 della Tabella B dell’art. 21 delle Norme consente nuovi tracciati ferroviari se non diversamente localizzabili nel rispetto delle morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale, mentre il punto 7.4.2 della Tabella B dell’art. 21 delle Norme non consente la realizzazione di nodi di scambio.

La suddetta disposizione del PTPR è stata dettata in conformità anche del comma 14-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1998 che consente in deroga <<le opere e gli interventi relativi ...alle infrastrutture .. ferroviarie ... , anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua>>, ma con la precisazione che <<il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei suoli>>: la realizzazione della nuova stazione, così come prevista dal progetto preliminare, comporterebbe l'alterazione irreversibile della morfologia e della vegetazione del suolo, con l'abbattimento fra l'altro di numerose alberature.

Ma sono soprattutto le "misure di salvaguardia" del Parco di Veio prescritte dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 che non consentono la realizzazione dell'opera, perché alla lettera p) del 3° comma fanno espresso divieto di realizzare all'interno della zona A nuove opere di mobilità, fra cui sono espressamente citate le ferrovie: ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 "misure di salvaguardia" del Parco di Veio sono anche le prescrizioni del PTP n. 15/7, con la clausola che vale la prescrizione più riduttiva in caso di contrasto con quelle dettate dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997.

Stupisce pertanto fortemente che l'Ente Parco di Veio nelle riunioni che si sono tenute il 22 novembre 2007 ed il 3 e 7 dicembre 2007 non abbia tenuto conto affatto dei suddetti divieti nell'esaminare le interferenze dirette ed indirette tra la Tratta C2 e lo stesso parco, di cui ha l'obbligo istituzionale di assicurare la tutela.

Come già detto, la relazione di compatibilità ambientale allegata al progetto preliminare avrebbe dovuto analizzare e determinare le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute: l'Ente Parco di Veio, oltre a non preoccuparsi di far rispettare le "misure di salvaguardia" o di garantire almeno opere di mitigazione dell'impatto ambientale, ha badato soprattutto a "contrattare" il suo assenso alla realizzazione della nuova stazione a condizione che si chiamasse del tutto impropriamente "Parco di Veio" e che in cambio si realizzassero le seguenti "opere integrative e compensative":

- utilizzazione ed allestimento degli spazi centrali del 1° piano interrato della stazione, inseriti nel flusso dei passeggeri, per una musealizzazione avente come tema il "Parco di Veio-Ambiente Archeologico";
- l'acquisizione nell'ambito dello stesso 1° piano interrato, degli spazi esclusi dal flusso dei passeggeri con la realizzazione, da un lato, di una grande sala per conferenze polifunzionale, e dall'altro lato di un insieme di sale per riunioni di circa 50-100 persone e/o aule didattiche, dotate dei necessari impianti tecnologici anche per proiezioni, alimentati mediante fonti energetiche rinnovabili;
- la realizzazione di una cosiddetta "Casa del Parco" sulla stessa area di sedime della nuova stazione, composta da un piano fuori terra di circa 1.000 mq., collegata funzionalmente con la sottostante sala conferenze, dove ospitare la sede rappresentativa dell'Ente realizzando un'aula consiliare e gli uffici di rappresentanza istituzionale dell'Ente, da far diventare anche un portale informativo dell'Ente (ufficio informazioni, aule didattiche etc.);
- la sistemazione per circa 3.000 metri della fascia ripariale del Fosso dell'Acqua Traversa, contiguo alla nuova stazione;
- la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale per uno sviluppo di circa 4 Km., che seguendo il corso del Fosso dell'Acqua Traversa collega la nuova stazione con la linea ferroviaria Roma Nord, innestandosi sulla pista ciclabile esistente lungo il Tevere all'altezza di Castel Giubileo.

L'Ente di gestione in modo del tutto paradossale ha "interpretato" come opere di "mitigazione" la realizzazione aggiuntiva di ben 2 piani di cui uno interamente fuori terra di 1.000 mq. che non hanno nulla a che vedere con l'utilità della infrastruttura ferroviaria e che mettono a nudo un utilizzo speculativo delle opere di "compensazione", secondo la logica del "dare" per "avere".

Riguardo in particolare alla suddetta Casa del Parco si mette in evidenza che l'Ente di gestione, pur di "strappare" il massimo delle opere "compensative" in cambio del proprio assenso, è arrivato a rinnegare precedenti scelte di programmazione che prevedevano la sede legale dell'Ente al Casale di Borghetto San Carlo sulla via Cassia (a ridosso dell'antica città di Veio), che lo stesso Presidente della Comunità del Parco (l'allora Assessore all'Ambiente del Comune di Roma Dario Esposito) aveva assicurato non appena si fosse perfezionata la compensazione della lottizzazione di Borghetto San Carlo, con la cessione gratuita al Comune sia del casale che dell'intera area interessata dalla medesima lottizzazione.

Le suddette "opere integrative e compensative" sarebbero state peraltro indicate nella nota della Direzione dell'Ente Parco di Veio prot. n. 5168 del 18 dicembre 2007, che sembra una "decisione" avallata dal solo Direttore Salvatore Codispoti e tutt'al più anche dal Presidente Dott. Fernando Petrivelli, ma non anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio, come invece doveva essere, trattandosi di deroghe alle misure di salvaguardia del parco: in tal caso, la nota rilasciata dall'Ente Parco sarebbe viziata di legittimità.

Per tutte le ragioni sopra esposte, a cui si aggiunge anche l'opportunità di diminuire i costi complessivi del prolungamento della linea C, si chiede l'eliminazione della nuova stazione "Parco di Veio", spostando il parcheggio di scambio gomma-rotaiia degli stessi 600 posti auto previsti in corrispondenza della successiva stazione verso Roma, localizzata a sua volta su Piazza dei Giuochi Delfici e non lungo via dei Giuochi Istmici.

In via del tutto subordinata, si chiede che la nuova Stazione venga limitata alle sole rampe di entrata e di uscita, che occupano di norma ciascuna una superficie di 11 metri x 4 metri, come avviene per la stragrande maggioranza delle Stazioni delle Metropolitane in esercizio.

Anche in considerazione delle suddette osservazioni, si propone di cancellare del tutto dalla Relazione Generale il suddetto passo.

4.3 – GLI AMBITI INSEDIATIVI DA RIQUALIFICARE

In coordinamento con le osservazioni presentate distintamente all'elaborato A.3 relativo alle Norme Tecniche Attuative, cui si rimanda, si chiede di adeguare il testo del paragrafo alle sottozone D3 e D5 così come proposte nelle osservazioni.

Si propone altresì di aggiungere all'elenco delle altre localizzazioni evidentemente incompatibili (pag. 239) <<il centro di produzione cinematografica "Videa" presso il fosso della Torraccia>> che era espressamente indicato in questo modo alla pag. 128 della Relazione Generale presentata nel 2003 e che è stato ora cancellato.